



COMUNE DI DORMELLETO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 18 giugno 2012

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2013

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 31 maggio 2013 (tariffe cimiteriali)

Integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 dell'8 ottobre 2013

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29 luglio 2016

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 31 luglio 2021

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - oggetto

Articolo 2 - competenze

Articolo 3 - responsabile del servizio cimiteriale

Articolo 4 - registro cimiteriale ed atti a disposizione del pubblico

Articolo 5 - responsabilità del Comune

Articolo 6 - servizi gratuiti e a tariffa agevolata

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

Articolo 8 - Fornitura gratuita di feretri

Articolo 9 - Disposizione del cadavere

Articolo 10 - Norme generali per i trasporti

Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso

Articolo 12 - Trasporti particolari

CAPO III - STRUTTURA DEL CIMITERO COMUNALE

Articolo 13 - campi ed aree

Articolo 14 - campi comuni

Articolo 15 - giardinetti privati per inumazione

Articolo 16 - tombe di famiglia sotterranee

Articolo 17 - tombe monumentali private

Articolo 18 - loculi individuali e cellette ossari

Articolo 19 - camera mortuaria

Articolo 20 - ossario comune

Articolo 21 - reparti speciali nel cimitero

Articolo 22 - ammissione nel cimitero

Articolo 23 - vigilanza cimitero

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24 - disposizioni generali

Articolo 25 - ampliamenti del cimitero

CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 26 - aree cimiteriali

Articolo 27 - fossa per le inumazioni

Articolo 28 - tumulazioni

CAPO VI - CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 29 - cremazione

Articolo 30 - urna cineraria

Articolo 31 - affidamento delle ceneri

Articolo 32 - dispersione delle ceneri

Articolo 33 - aree in cui è ammessa la dispersione delle ceneri

Articolo 34 - aree in cui è la dispersione delle ceneri è vietata

Articolo 35 - registri per la cremazione e sanzioni

CAPO VII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 37 - esumazioni ordinarie

Articolo 38 - esumazione straordinaria

Articolo 39 - estumulazioni

Articolo 40 - esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Articolo 41 - raccolta delle ossa

Articolo 42 - rinvenimento di oggetti
Articolo 43 - procedura per le esumazioni ed estumulazioni

CAPO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 44 - orario
Articolo 45 - ingresso e divieti
Articolo 46 - riti religiosi
Articolo 47 - materiali ornamentali

CAPO IX SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

Articolo 48 - concessione
Articolo 49 - diritto alla concessione
Articolo 50 - esclusioni
Articolo 51 - criteri per l'assegnazione in concessione delle sepolture
Articolo 52 - durata delle concessioni
Articolo 53 - diritto di sepoltura nelle tombe
Articolo 54 - diritto di sepoltura nei loculi individuali
Articolo 55 - obblighi del concessionario
Articolo 56 - diritto al rinnovo delle concessioni
Articolo 57 - rinuncia alla concessione
Articolo 58 - revoca della concessione
Articolo 59 - decadenza della concessione
Articolo 60 - estinzione delle concessioni
Articolo 61 - destinazione dei cadaveri
Articolo 62 - riassegnazione delle sepolture

CAPO X IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 63 - accesso al cimitero
Articolo 64 - permessi di costruzione di sepolture private
Articolo 65 - deposito cauzionale)
Articolo 66 - recinzione aree e materiale di scavo
Articolo 67 - orario di lavoro delle imprese
Articolo 68 - vigilanza

CAPO XI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 69 - obblighi e divieti per il personale del cimitero
Articolo 70 - impresa di pompe funebri

CAPO XII NORME TRANSITORIE

Articolo 71 - registro delle concessioni
Articolo 72 - concessioni pregresse
Articolo 73 - tariffe
Articolo 74 - norma finale e di rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (oggetto)

1.1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella vigente legislazione statale e regionale, ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alle generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a:

- a) prevenire i pericoli per la pubblica salute che possono derivare dalla morte delle persone;
- b) disciplinare i trasporti funebri, le sepolture, le cremazioni ed il trasporto dei cadaveri;
- c) stabilire le modalità di inumazione, esumazione, tumulazione, ed estumulazione dei cadaveri;
- d) disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria;
- e) disciplinare la gestione e custodia del cimitero comunale ed i locali annessi;
- f) disciplinare la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e la loro vigilanza;
- g) disciplinare le modalità di costruzione di aree, manufatti e sepolcri destinati alla sepoltura privata;
- h) disciplinare le modalità di affidamento o dispersione delle ceneri in caso di cremazione;
- i) disciplinare tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

1.2. Il presente regolamento, per quanto di competenza del Comune, integra o specifica le disposizioni contenute nella vigente legislazione statale e regionale.

Articolo 2 (competenze)

2.1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2.2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere gestiti in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della stipula di apposita Convenzione con altri Comuni che disciplini il loro svolgimento e l'organizzazione dei servizi medesimi.

Articolo 3 (responsabile del servizio cimiteriale)

3.1. Al responsabile del servizio cimiteriale compete l'adozione dei provvedimenti in materia cimiteriale, compresa la stipula degli atti di concessione, che non rientrano nella sfera di attribuzioni del Sindaco; al responsabile del servizio cimiteriale non occorre la preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando i suoi atti sono compiuti nell'osservanza del presente regolamento.

3.2. Gli atti riguardanti fattispecie non contemplate dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.3. Concorrono con il responsabile del servizio cimiteriale, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione del cimitero), e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 (registro cimiteriale ed atti a disposizione del pubblico)

4.1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cimiteriale di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, compilato, secondo le prescrizioni della vigente normativa, dal responsabile del servizio cimiteriale.

4.2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e, mediante affissione in apposita bacheca collocata nel cimitero:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui pubblica conoscenza sia ritenuta opportuna, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5 (responsabilità del Comune)

5.1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio cimiteriale o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere a loculi o cellette, e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

5.2. Il Comune è esente da responsabilità per i danni cagionati da terzi a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri e per eventuali furti all'interno del cimitero; chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde a norma del codice civile, salvo che l'illecito non costituisca fatto penalmente rilevante.

Articolo 6 (servizi gratuiti e a tariffa agevolata)

6.1. Il Comune garantisce la gratuità dei servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente individuati come tali dalla legge e specificati dal presente regolamento; tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la tumulazione di nati morti o feti;
- d) la tumulazione di arti o altri parti del corpo;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il trasporto funebre, la fornitura del feretro e l'inumazione nei casi di indigenza del defunto, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

6.2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

6.3. L'amministrazione comunale, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga preventivamente quantificato l'onere per il Comune.

CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 (Deposizione del cadavere nel feretro)

7.1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni di legge; qualora il cadavere provenga da Comune posto in un'altra Regione deve essere verificata la rispondenza del feretro alle disposizioni normative della Regione di provenienza e della Regione Piemonte.

7.2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

7.3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

7.4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 8 (Fornitura gratuita di feretri)

Nel caso in cui il Comune intenda fornire gratuitamente il trasporto funebre, il feretro, l'inumazione o la cremazione di defunti indigenti, o bisognosi, lo stato di indigenza dovrà essere dichiarato dal responsabile dei servizi cimiteriali sulla scorta delle informazioni assunte e degli indicatori reddituali previsti dalla legge o da altri regolamenti comunali.

Articolo 9 (Disposizione del cadavere)

9.1. Fatte salve le specifiche norme dettate in tema di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, in merito alla disposizione del cadavere e dei funerali, deve aversi riguardo alla volontà del defunto se ed in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge. In difetto di tale volontà, possono disporre del cadavere, secondo l'ordine seguente:

- a) il coniuge;
- b) i figli;
- c) gli ascendenti;
- d) altri parenti ed affini in ordine di grado
- e) eredi istituiti che non rientrino nelle precedenti categorie.

9.2. La facoltà di scelta è riconosciuta anche alla persona notoriamente convivente con il defunto, purché non vi si oppongano altri aventi titolo.

Articolo 10 (Norme generali per i trasporti)

I trasporti funebri si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 11 (Modalità del trasporto e percorso)

11.1. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono determinati con ordinanza del Sindaco.

11.2. I trasporti funebri possono essere effettuati soltanto nei giorni feriali lavorativi, con tassativa esclusione della domenica e dei giorni festivi, in ore fisse antimeridiane e pomeridiane e seguendo il tragitto più breve per il cimitero o altra destinazione; fa eccezione il trasporto per recupero salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

11.3. Per i trasporti che vengono effettuati da Corso Cavour (strada statale 33 del Sempione) o che lo attraversino, sono vietati i cortei funebri. La cerimonia funebre potrà avere inizio, discrezionalmente, direttamente dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, dalla Chiesa di San Rocco, dalla Chiesa della Madonna della Motta e dal piazzale antistante l'ingresso del cimitero.

11.4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

11.5. Ove il corteo funebre, per il numero di partecipanti, sia di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

11.6. I familiari del defunto e gli incaricati delle pompe funebri dovranno curare il corretto ed ordinato svolgimento del corteo funebre. Nei casi in cui sia previsto il concorso numeroso di persone, dovrà essere informato, dai familiari, il Comando di Polizia Municipale che adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo e provvederà ad inviare una pattuglia ogni qual volta lo riterrà opportuno.

Articolo 12 (Trasporti particolari)

12.1. Per il trasporto di cadavere, di ossa umane, di resti mortali o di ceneri in luogo diverso dal cimitero o nel cimitero di altro Comune, o per il trasporto per o da altro Stato trovano applicazione le disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge.

12.2. Il trasporto è, in ogni caso, autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali a seguito di domanda degli interessati.

CAPO III STRUTTURA DEL CIMITERO COMUNALE

Articolo 13 (campi ed aree)

13.1. Il cimitero comunale è individuato nella planimetria allegata al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 14 (campi comuni)

14.1. All'interno dei campi comuni è consentita la sepoltura di un solo cadavere, è altresì consentito l'interramento, nella medesima sepoltura, di una sola urna cineraria o, in alternativa, di una sola cassetta di zinco che contenga le ceneri o i resti mortali di persona che sia stata coniuge, figlio/a, genitore/genitrice del sepolto. E' riservata un'area destinata all'inumazione di minori con età inferiore a dieci anni.

14.2. Nelle aree destinate a inumazione è consentito deporre unicamente fiori, corone, arredi funerari (porta lume, vaso per fiori, porta fotografie).

14.3. Nell'area destinata al campo comune è ammessa la realizzazione di tombe con le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere lasciato tra le tombe un passaggio laterale di almeno metri 0,40 e frontale di metri 0,40;
- le dimensioni massime sono fissate in metri 2,20 di lunghezza e metri 0,80 di larghezza;
- delimitate da cordoli di pietra con altezza massima fuori terra di cm 15;
- la lapide o cippo con altezza non superiore a metri 1,00, misurata dal piano naturale del terreno;
- l'area assegnata deve essere ricoperta con lastra o arredi con superficie non superiore a metri 0,50, la rimanente superficie dovrà essere sistemata a verde o con ghiaietto fine;
- le iscrizioni dovranno essere limitate all'indicazione del cognome e nome, della data di nascita e di morte, ad un sintetico epitaffio;
- è vietata la posa di lastra in qualsiasi materiale che costituisca basamento, impedendo il processo di mineralizzazione, con esclusione della fondazione necessaria per la posa della lapide o del cippo.

14.4. Nell'area generalmente sistemata a verde, è ammesso, all'interno dello spazio assegnato, unicamente:

- la posa di una croce con sottostante basamento, eseguita rigorosamente come da disegno tipo allegato al presente regolamento, rispettando le dimensioni indicate e nel materiale prescritto;
- la posa di iscrizioni che dovranno essere fissate sul fronte del basamento e relative al nome, cognome e data di nascita e morte;
- allo scadere della concessione i manufatti posati restano di proprietà del Comune che ne disporrà a sua discrezione, fatte salve le fotografie e le iscrizioni.

Articolo 15 (giardinetti privati per inumazione)

15.1. I giardinetti possono essere assegnati in concessione ad un posto singolo, dalle dimensioni di metri 1,00 x metri 2,50 o due posti affiancati, dalle dimensioni di metri 2,00 x 2,50, fatti salvi eventuali allineamenti con tombe esistenti da concordare direttamente con l'Ufficio tecnico comunale, con le seguenti caratteristiche:

- cordoli perimetrali in pietra con altezza massima fuori terra di cm 15;
- monumento funebre con dimensioni non superiori a metri 1,20 di altezza misurata dal piano del terreno naturale;
- la superficie coperta da lastra non potrà essere superiore a metri 0,50 se ad un posto o metri 1,00 se a due posti, la rimanente superficie dovrà essere sistemata a verde o con ghiaietto fine.

15.2. All'interno dei giardinetti privati per inumazione è consentito l'interramento, per singolo posto, di una sola urna cineraria o, in alternativa, di una sola cassetta di zinco che contenga le ceneri o i resti mortali di persona che sia stata coniuge, figlio/a, genitore/genitrice del sepolto.

Articolo 16 (tombe di famiglia sotterranee)

Possono essere cedute, a richiesta, aree per la realizzazione di tombe di famiglia sotterranee fino ad un massimo di otto posti. Le caratteristiche consentite sono le seguenti:

- fuoriuscire dal terreno non oltre metri 0,40;
- essere rivestite completamente da lastre in pietra, ovvero sistemate ad aiuola giardino, con essenze vegetali purché con radici e rami non ingombranti i passaggi e le tombe limitrofe;
- posa di lapidi, cippi, monumenti funebri con altezza non superiore a metri 1,20 misurata dalla quota del terreno naturale; fatto salvo le aree confinanti in testata con il muro perimetrale, nel qual caso potrà essere aumentata fino a metri 1,60;
- arredi funerari, fotografie, iscrizioni a scelta.

Articolo 17 (tombe monumentali private)

17.1. Le aree destinate alla costruzione di tombe monumentali private (edicole funerarie) sono puntualmente individuate sulle planimetrie allegate al piano regolatore cimiteriale.

17.2. La capienza massima è per 14 tumulazioni, di cui 8 fuori terra.

17.3. Le costruzioni devono occupare interamente l'area assegnata.

17.4. L'altezza massima consentita non potrà essere superiore o inferiore a quella del muro di delimitazione del cimitero esistente, misurata all'estradosso della copertura.

17.5. I materiali utilizzabili per la costruzione sono a discrezione del proprietario purché gli stessi non costituiscano pericolo per persone o cose.

17.6. Le acque meteoriche dovranno essere canalizzate nella tubazione comunale all'interno dell'area cimiteriale.

Articolo 18 (loculi individuali e cellette ossari)

La lastra di chiusura frontale e gli arredi funebri sono forniti direttamente dall'amministrazione comunale previo pagamento degli importi indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Articolo 19 (camera mortuaria)

19.1. Il cimitero è dotato di camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, avente le caratteristiche strutturali previste dalla vigente normativa.

19.2. La camera mortuaria funziona anche come deposito di osservazione, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e come obitorio e, pertanto, vi possono essere condotti anche i cadaveri di persone:

- a) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- b) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- c) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- d) i cadaveri di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento regionale n. 7/2012

19.3. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal responsabile dei servizi cimiteriali, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

19.4. Nella camera mortuaria è di regola vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 20 (ossario comune)

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o i resti che si trovano in condizioni di completa mineralizzazione non richiesti dai familiari per altra destinazione. L'ossario è costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. All'interno del cimitero deve essere individuata un'area destinata a cinerario comune.

Articolo 21 (reparti speciali nel cimitero)

21.1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della adozione di tale piano, dal Sindaco e destinati al

seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico ed a comunità straniere.

21.2. All'interno del cimitero l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale, potrà destinare aree o tombe alla sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti", ossia di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 22 (ammissione nel cimitero)

22.1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione:

- a) i cadaveri di persone nate nel Comune, ancorché non più residenti;
- b) i cadaveri di persone che, al momento della morte, avevano la propria residenza nel Comune;
- c) i cadaveri di persone che abbiano risieduto nel Comune per almeno dieci anni;
- d) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza al momento della morte;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia ed i membri della famiglia del concessionario;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento.

22.2. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che hanno diritto di esservi ammessi, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comune.

Articolo 23 (vigilanza cimitero)

23.1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e degli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 7/2012.

23.2. La manutenzione e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime in caso di gestione associata istituita ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

23.3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di cadaveri, di resti mortali, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale comunale addetto al cimitero o agli operatori economici incaricati dal Comune di tali servizi.

23.4. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24 **(disposizioni generali)**

24.1. Nei campi destinati alle inumazioni, le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione nei riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

24.2. Compatibilmente con le esigenze dei campi destinati alle inumazioni, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

24.3. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 25 **(ampliamenti del cimitero)**

In occasione di ampliamenti del cimitero, i progetti devono essere preceduti da uno studio tecnico-sanitario che tenga conto, oltre che della normativa di legge:

- a) dell'andamento medio della mortalità nel Comune, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
- b) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 26 (aree cimiteriali)

26.1. Nei campi comuni le sepolture sono assegnate, previo pagamento delle tariffe allegato al presente regolamento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

26.2. Nei giardinetti privati le sepolture per inumazione sono effettuate previa concessione.

Articolo 27 (fossa per le inumazioni)

Ogni fossa nei campi comuni per inumazione deve essere scavata in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28 (tumulazioni)

28.1. Sono private le sepolture a tumulazione di feretri, cassette, resti, o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari.

28.2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

28.3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'allegato A) al regolamento regionale n. 7/2012. Per la tumulazione delle urne cinerarie e delle cellette ossario, è sufficiente la collocazione di una piastra di marmo o di altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

28.4. Sono a totale carico del privato le operazioni di tumulazione ed estumulazione che richiedono attività edilizia, ossia le operazioni che richiedono:

- a) messa in opera di elementi lapidei in lastre;
- b) messa in opera di mattoni o conci lapidei;
- c) utilizzazione di malta cementizia o similare;
- d) demolizione o dismissione di paramenti o mattoni o conci;
- e) raccolta e smaltimento del materiale di risulta.

28.5 L'Amministrazione Comunale stabilisce se la gestione dei servizi di muratura per le operazioni di tumulazione dovrà essere esercitata direttamente dal Comune a mezzo dei suoi dipendenti, oppure mediante concessione a terzi, che li gestirà sulla base di una convenzione nella quale saranno fissate le modalità di funzionamento e le tariffe.

CAPO VI

CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 29 **(cremazione)**

29.1. La cremazione del cadavere è subordinata all'autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale del Comune nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a richiesta dei familiari o di loro incaricato e dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) *estratto legale di disposizione testamentaria* dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre *un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della unanimità di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

c) *certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo*, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del *nulla osta dell'Autorità Giudiziaria* recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione o affidamento delle ceneri;

29.2. Non si procede a cremazione nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione;

29.3. Nel caso di cremazione di cadavere per il quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il responsabile del servizio cimiteriale del luogo ove è sepolto il cadavere.

29.4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio comunale che istruisce la pratica è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 30 **(urna cineraria)**

30.1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

30.2. L'urna deve essere di materiale resistente e contenere le ceneri di un solo cadavere; l'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

30.3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al custode cimiteriale, uno deve essere consegnato a chi prenda in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.

30.4. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate all'interno del cimitero, a richiesta degli interessati ed in base a concessione, in sepoltura privata, anche in presenza di un feretro; la collocazione dell'urna deve avvenire con modalità analoghe a quelle previste per la tumulazione;

b) inumate nelle aree cimiteriali avute in concessione, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiale non deperibile;

c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro soggetto a ciò autorizzato;

d) disperse a cura di familiare o di altro soggetto a ciò autorizzato.

Qualora non si sia provveduto alla collocazione delle ceneri con le modalità sopra elencate, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

Articolo 31 (affidamento delle ceneri)

31.1. Coloro che intendono richiedere l'affidamento delle ceneri devono presentare istanza all'amministrazione comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, davanti all'Ufficiale dello Stato civile di decesso o di residenza, nella quale siano chiaramenti espressi:

- a) dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di altri eventuali aventi titolo;
- b) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
- c) indicazione del luogo nel quale le ceneri saranno custodite;
- d) impegno a custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
- e) impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- f) insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna previsti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'autorità di pubblica sicurezza.

31.2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia più in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di affidare le proprie ceneri, nonché la persona dell'affidatario.

31.3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

31.4. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno, insieme ai dati anagrafici, un sigillo antieffrazione di alta durabilità.

31.5. La consegna dell'urna funeraria non può avvenire per le ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni;

31.6. E' sempre vietato il deposito o la custodia dell'urna in luogo diverso dal domicilio dell'affidatario. L'affidatario dell'urna ha l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione comunale delle variazioni di domicilio o residenza e, in ogni caso, entro 30 giorni. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario deve informare tempestivamente sia il Comune di provenienza che quello di nuova destinazione dell'urna e richiedere le autorizzazioni al trasporto.

31.7. Qualora colui al quale sia stata affidata l'urna non intenda più conservarla, l'urna potrà essere definitivamente trasferita, a spese dell'affidatario, nel cimitero comunale per il suo interrimento o per la dispersione nel cinerario comune; non è consentito richiedere trasferimenti dell'urna con carattere di temporaneità.

31.8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga nel suo domicilio l'urna, deve consegnarla al custode del cimitero comunale che provvederà ad informare il competente ufficio comunale. L'ufficio comunale si attiverà per individuare altro affidatario. Ove la ricerca si riveli infruttuosa, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Articolo 32 (dispersione delle ceneri)

32.1. Coloro che intendono procedere alla dispersione delle ceneri devono presentare istanza all'amministrazione comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, davanti all'Ufficiale dello Stato civile di decesso o di residenza nella quale siano chiaramenti espressi:

- a) dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione delle ceneri;
- b) indicazione del luogo nel quale le ceneri saranno disperse;
- d) impegno a disperdere le ceneri nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente regolamento e dalle norme di legge.

32.2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia più in grado di scrivere, confermata da due

testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di far disperdere le proprie ceneri, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

32.3. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle ceneri, la volontà del defunto è eseguita da taluno dei soggetti indicati dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 33 (aree in cui è ammessa la dispersione delle ceneri)

33.1. La dispersione delle ceneri è ammessa nel territorio del Comune, in aree pubbliche, in aree private al di fuori dei centri abitati, in apposita area cimiteriale o nel cinerario comune cimiteriale.

33.2. La dispersione non è ammessa per le ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

33.3. Le parti del territorio comunale nelle quali la dispersione è ammessa sono:

- a) il lago Maggiore, ad oltre 150 metri dalla riva e, in ogni caso, nei tratti liberi da manufatti (cantieri nautici, pontili, darsene) e da natanti o bagnanti (spiagge de "La Rotta" e del "Pirolino");
- b) le aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri dai centri ed insediamenti abitativi.

33.4. La dispersione è, in ogni caso, vietata nelle aree del territorio comunale adibite a verde attrezzato, a giardini pubblici o a parchi per l'infanzia, nelle aree destinate ad uso turistico o commerciale e nelle eventuali, ulteriori, aree individuate con deliberazione di Giunta comunale.

33.5. Per la dispersione in aree private è necessario il consenso scritto del proprietario delle aree, che deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione unitamente alla documentazione attestante il diritto di proprietà. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

33.6. All'interno del cimitero, la dispersione è ammessa in apposita area cimiteriale, opportunamente delimitata, che assume la funzione di cinerario comune; in mancanza di tale area, la dispersione può essere effettuata presso il cinerario comune.

Articolo 34 (aree in cui è vietata la dispersione delle ceneri)

34.1. La dispersione è vietata nel centro abitato, così come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada); è, inoltre, vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi, fatta eccezione per il cinerario comunale, e la dispersione in aria (al vento).

34.2. La dispersione in aree cimiteriali avviene per interrimento dell'urna cineraria o per svuotamento; al di fuori del cimitero, nei luoghi nei quali la dispersione è ammessa, la dispersione può avvenire esclusivamente per svuotamento, essendo vietato interrare l'urna, ancorché composta di materiale biodegradabile;

34.3. La dispersione in acqua può avvenire anche mediante immersione dell'intera urna contenente le ceneri purché di materiale rapidamente biodegradabile.

34.4. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al personale comunale che provvederà, ai sensi di legge ed a spese dell'esecutore della dispersione.

34.5. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione di Giunta comunale sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative, riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state disperse nel territorio comunale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

La permanenza della targa è prevista per almeno 10 anni. Nell'area antistante le targhe sono consentite forme rituali di commemorazione.

34.6. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario comunale, le seguenti operazioni:

- a) dispersione in apposita area cimiteriale, a richiesta dei familiari, per espressa volontà del defunto;
- b) dispersione eseguita da personale autorizzato dal Comune.

34.7. La dispersione delle ceneri deve aver luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria; alla dispersione delle ceneri affidate in custodia nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento può procedersi, ferma restando la sussistenza dei

requisiti di cui al presente regolamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

34.8. Dell'avvenuta dispersione delle ceneri deve essere data immediata comunicazione, per iscritto, all'Ufficiale di Stato civile del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione alla dispersione.

Articolo 35
(registri per la cremazione e sanzioni)

35.1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria ed alla dispersione delle ceneri sono annotati in apposito registro, che deve essere periodicamente aggiornato.

35.2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatto salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO VII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 37 (esumazioni ordinarie)

37.1. I cadaveri, nelle sepolture per inumazione, non possono essere esumati prima che siano decorsi venti anni (20) dalla data della inumazione (turno ordinario di esumazione).

37.2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione del periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre. Le esumazioni possono essere eseguite, esclusivamente, da personale comunale addetto al servizio cimiteriale.

37.3. Spetta al responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare le esumazioni ordinarie svolgentisi nel territorio del Comune. Al responsabile dei servizi cimiteriali deve essere, pertanto presentata apposita domanda in carta da bollo.

37.4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato, le urne cinerarie o le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate, a richiesta dei parenti o degli aventi diritto, nel cimitero comunale nei modi seguenti:

- a) in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
- b) all'interno di loculi o tombe già in concessione.

37.5. Nel caso di incompleta mineralizzazione del cadavere esumato gli esiti dei fenomeni cadaverici potranno, a scelta dei parenti o degli aventi diritto:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

Articolo 38 (esumazione straordinaria)

38.1. L'esumazione dei cadaveri inumati può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di una richiesta dei familiari, da presentarsi in carta da bollo, finalizzata al trasferimento del cadavere ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o alla cremazione.

38.2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, fatti salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria. Le esumazioni possono essere eseguite, esclusivamente, da personale comunale addetto al servizio cimiteriale.

38.3. Spetta al Sindaco autorizzare le esumazioni straordinarie svolgentisi nel territorio del Comune.

38.4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare presso il registro tenuto dall'ASL se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

38.5. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile sanitario dell'azienda ASL territoriale, preposto al servizio dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 39 (estumulazioni)

39.1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a quaranta anni.
- b) sono straordinarie le estumulazioni effettuate su disposizione dell'autorità giudiziaria o a seguito di richiesta dei familiari interessati, se la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai quaranta anni.

39.2. I feretri sono estumulati esclusivamente, da personale comunale addetto al servizio cimiteriale, secondo una apposita programmazione.

39.3. Spetta al responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare le estumulazioni ordinarie e straordinarie svolgentisi nel territorio del Comune. Al Sindaco deve essere, pertanto presentata apposita domanda in carta da bollo.

39.4. Qualora il cadavere estumulato sia completamente mineralizzato, i resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione,

previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei i questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

39.5. Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco e non può essere inferiore a cinque anni, riducibili a due se vengono aggiunti enzimi.

39.6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Articolo 40 (Esumazioni ed estumulazioni a pagamento)

40.1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa allegata al presente regolamento.

40.2. Rimane a carico dei familiari la fornitura delle cassette per la deposizione dei resti ossei in occasione delle estumulazioni.

Articolo 41 (raccolta delle ossa)

41.1. Nel caso in cui i parenti del defunto o, comunque, gli aventi diritto, non richiedano il collocamento delle ossa o dei resti ossei dei cadaveri esumati o estumulati, in sepolture private, o non esprimano la volontà circa la destinazione, oppure risultino irreperibili, il Comune provvederà d'ufficio a depositare le ossa nell'ossario comune e i cadaveri inconsunti nel campo comune per un periodo di almeno 5 anni.

41.2. Nel caso in cui i parenti del defunto o, comunque, gli aventi diritto, chiedano il collocamento delle ossa o dei resti ossei dei cadaveri esumati o estumulati in sepolture private, è consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo o tomba, ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 42 (rinvenimento di oggetti)

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione devono essere consegnati in Comune affinché siano tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non vengano reclamati, decorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43 (Procedura per le esumazioni ed estumulazioni)

Il Comune, almeno un anno prima della scadenza, notifica l'avviso per le esumazioni ed estumulazioni al parente più prossimo identificato o identificabile. In caso di irreperibilità dei parenti, sarà affisso, nel cimitero comunale, apposito avviso, ben visibile. Parimenti, un avviso sarà posto sul sito internet istituzionale e, ove opportuno, su organi locali di stampa.

CAPO VIII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 44 (orario)

44.1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario, articolato per stagioni, fissato dal Sindaco. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dal Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

44.2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a (30) trenta minuti prima della scadenza dell'orario. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

44.3 Nelle giornate che presentano eventi metereologici particolari (forti precipitazioni nevose o temporalesche), il Sindaco può disporre la chiusura anticipata del cimitero una volta esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 45 (ingresso e divieti)

45.1. L'ingresso al cimitero è vietato:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.
- e) a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria ravvisi l'opportunità del divieto.

45.2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) sedersi sulle tombe o calpestarle;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli spazi o contenitori;
- f) accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) calpestare o danneggiare aiuole, alberi, fiori;
- i) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, con l'offerta di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale;
- n) assistere alla esumazione di cadaveri non appartenenti alla famiglia, salvo il consenso degli aventi diritto;
- o) collocare vasi, oggetti ricordo o altri oggetti nello spazio adibito al passaggio del pubblico, fatto salvo nel periodo compreso tra il 31 ottobre ed il 5 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, quando, con la collocazione di vasi e oggetti, non si dovrà arrecare disagio al passaggio pubblico o alle altre sepolture.

45.3. I divieti su indicati si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

45.4. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato, dal personale comunale presente, ad uscire immediatamente dal cimitero e, quando ne sussistano i presupposti, denunciato all'autorità giudiziaria.

Articolo 46 (riti religiosi)

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 47
(materiali ornamentali)

Dal cimitero sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate; sono, altresì, rimossi d'ufficio, dalle tombe, tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

CAPO IX SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

Articolo 48 (concessione)

48.1. Il Comune può concedere in uso a privati e ad enti, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, aree cimiteriali per la costruzione, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale.

48.2. Il Comune può concedere in uso, a privati ed enti, manufatti costruiti dal Comune per la sepoltura, quali loculi individuali, cellette ossario in loculo, nicchie per urne cinerarie.

48.3. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

48.4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone corrispettivo previsto nelle tabelle allegate al presente regolamento.

48.5. Il canone di concessione è quello in vigore al momento della domanda di concessione ed è aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale tenuto conto, per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere e, per le aree, anche di quello delle opere di manutenzione ordinarie e dei servizi cimiteriali.

48.5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve indicare:

- a) la tipologia di concessione e il numero di posti realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) il nominativo del concessionario;
- d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza, e le condizioni che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

48.6. Le concessioni in uso delle aree cimiteriali e dei manufatti costruiti dal Comune sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile nonché alle disposizioni generali di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

48.7. Le aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie sono indicate in apposita planimetria approvata dall'amministrazione comunale.

Articolo 49 (diritto alla concessione)

49.1. *La concessione di aree cimiteriali*, in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) ai cittadini aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai cittadini nati in questo Comune, ovunque residenti;
- c) ai cittadini che abbiano risieduto nel Comune per almeno dieci anni;
- d) ai cittadini non residenti che intendano acquistare una tomba per i familiari già sepolti nel cimitero.

49.2. *La concessione dei manufatti (loculi individuali – cellette ossario – nicchie cinerarie)*, in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) ai cittadini aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai cittadini nati in questo Comune, ovunque residenti;
- c) ai cittadini che abbiano risieduto nel Comune per almeno dieci anni

per sé stessi, per gli ascendenti e discendenti di 1° grado e per il coniuge.

49.3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a), b), c) e d) saranno valutate, tenendo conto della disponibilità delle aree, dalla Giunta Comunale che adotterà, al riguardo, apposita deliberazione.

Articolo 50 (esclusioni)

50.1. La concessione o il rinnovo della concessione di aree cimiteriali non spetta:

- a) alla famiglia che abbia già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

50.2. Il diniego, da farsi con provvedimento motivato, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Articolo 51 (criteri per l'assegnazione in concessione delle sepolture)

51.1. Le concessioni cimiteriali sono disposte, in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione, così come risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

51.2. La concessione è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale adottato, con determinazione, dal responsabile del servizio cimiteriale. La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario è oggetto di apposito contratto di concessione stipulato in forma di scrittura privata non autenticata [*delibera C.C. 19/2016*].

51.3. L'atto di concessione è redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 52 (durata delle concessioni)

52.1. La durata delle concessioni è fissata:

- a) in **venti (20)** anni per i campi comuni;
- b) in **quaranta (40)** anni per i giardinetti e per i loculi individuali;
- c) in **novantanove (99)** anni per le tombe sotterranee e monumentali, per le cellette ossario e le nicchie cinerarie.

52.2. La durata della concessione decorre dalla data di adozione della determinazione del responsabile del servizio cimiteriale che provvede alla assegnazione della sepoltura.

52.3. Alla scadenza della concessione e in assenza del rinnovo, le aree cimiteriali ed i manufatti tornano nella piena disponibilità del Comune e le opere realizzate dai privati sono acquisite al patrimonio comunale senza che il concessionario o i suoi legittimi eredi possano vantare alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Articolo 53 (diritto di sepoltura nelle tombe)

53.1. Il diritto d'uso della sepoltura, nelle tombe monumentali private e nelle tombe di famiglia sotterranee, si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia, salvo le particolari limitazioni contenute nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario originario.

53.2. Ai fini del presente regolamento, fanno parte della famiglia del concessionario:

- a) il coniuge;
- b) i discendenti ed ascendenti naturali, riconosciuti ed adottivi;
- c) i coniugi dei discendenti.

Solamente il concessionario originario può estendere l'uso della sepoltura ad altre persone, purché eredi testamentari, o limitarne l'uso.

53.3. Può altresì essere consentita, previo consenso del concessionario, o di tutti i concessionari se più d'uno, la tumulazione dei cadaveri di:

- a) fratelli/sorelle, e relativi coniugi;
- b) persone che risultino essere state conviventi con il concessionario;
- c) persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

53.4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario originario o salvo il caso di divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

53.5. Il diritto di sepoltura è riservato alla persona del concessionario ed agli aventi diritto ai sensi del presente regolamento, fino a completamento della capienza del sepolcro. Nel caso in cui il sepolcro si liberi, a seguito di estumulazione, possono essere collocati nuovi cadaveri.

53.6. E' assolutamente vietata la cessione del diritto d'uso tra i privati.

53.7. I titolari per successione, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, la designazione è effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale.

53.8. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice ordinario.

Articolo 54
(diritto di sepoltura nei loculi individuali)

54.1. Nel caso di loculo individuale, il diritto d'uso della sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione e non può, pertanto, essere ceduto ad altri in alcun modo, né a qualsiasi titolo.

54.2 In ogni loculo individuale può essere collocato un solo cadavere, ossia quello risultante all'atto della concessione, fatta eccezione per il caso della madre e del figlio morti all'atto del parto.

54.3. La concessione per la sepoltura in loculi individuali è assegnata a decesso avvenuto; è possibile concedere in via eccezionale al coniuge ed agli ascendenti e/o discendenti di primo grado, in vita, il loculo accanto a quello del defunto, allorché disponibile.

54.4. Nel loculo individuale è consentito collocare, assieme al cadavere, cassette ossario, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati appartenenti alla stessa famiglia o convivenza, nei limiti di capienza del loculo stesso, con oneri – come stabiliti dalla Giunta comunale – a carico del concessionario o suoi eredi e previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, di quelli igienico – sanitari, da parte dei competenti responsabili.

Articolo 55
(obblighi del concessionario)

55.1. Il concessionario è tenuto a provvedere, a sue spese, per tutto il tempo della concessione:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
- b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- c) a rimuovere eventuali abusi.

55.2. In caso di inadempienza ai su indicati obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffidare gli interessati, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di cadaveri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico del concessionario.

Articolo 56
(diritto al rinnovo delle concessioni)

56.1. I concessionari e loro eredi hanno diritto di ottenere il rinnovo delle concessioni.

56.2. Per ottenere il rinnovo della concessione, i concessionari devono, almeno un (1) anno prima della scadenza, presentare apposita domanda, in carta da bollo, al responsabile del servizio cimiteriale. L'eventuale diniego dovrà essere disposto dal responsabile del servizio cimiteriale con atto motivato, da notificare al richiedente.

56.3. Il rinnovo della concessione potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento.

Articolo 57
(rinuncia alla concessione)

57.1. Nel caso in cui il concessionario o i suoi eredi rinuncino alla sepoltura, il Comune rientra in possesso delle aree cimiteriali o dei manufatti, che ritornano al patrimonio comunale, e deve rimborsare al concessionario medesimo o ai suoi eredi una somma pari a:

- il 50% (cinquanta per cento) della media tra il corrispettivo pagato all'atto della stipula della concessione e quello da pagare al momento della presentazione dell'atto di rinuncia, nel caso in cui non siano trascorsi più di dieci anni dalla data di stipula della concessione;
- il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo pagato all'atto della stipula della concessione, nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dalla data di stipula della concessione.

57.2 Le sepolture oggetto di rinuncia possono essere assegnate dal Comune a nuovi concessionari con i criteri stabiliti dal presente regolamento all'art. **62**.

57.3. Se la rinuncia è presentata da uno o più concessionari titolari di quote o parti delle sepolture e cappelle la rinuncia comporta accrescimento ai concessionari residuali che acquisiscono i diritti dovuti in tariffa per la voltura.

57.4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

57.5. La richiesta della rinuncia deve essere sottoscritta da tutti i concessionari rinunciatari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Articolo 58 (revoca della concessione)

58.1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

58.2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio cimiteriale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

58.3. Della decisione presa, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima; in difetto, dovrà darne comunicazione mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 90 (novanta) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 59 (decadenza della concessione)

59.1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono o di incuria;
- c) per mancato rinnovo delle concessioni cimiteriali alla scadenza dei termini;
- d) per l'uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura;
- e) per accertate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- f) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

59.2. La decadenza è in ogni caso disposta con determinazione del responsabile del servizio cimiteriale, previa diffida agli interessati, ove reperibili; nell'ipotesi in cui il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, si provvederà ad affiggere un avviso sulla sepoltura. Contemporaneamente, si provvederà a pubblicare l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura di decadenza all'ingresso del cimitero, all'albo pretorio del Comune, e nel sito internet del Comune.

59.3. Nell'ipotesi in cui siano trascorsi 180 giorni dalla notifica della diffida agli interessati o dalla pubblicazione all'albo pretorio se irreperibili, senza che questi abbiano provveduto a rimuovere le cause che avevano portato alla diffida stessa, si procederà a dichiarare la decadenza con determinazione dirigenziale notificata ai concessionari o aventi diritto o pubblicata all'albo pretorio se irreperibili.

59.3-bis. Una volta dichiarata la decadenza non è più possibile per il concessionario decaduto richiedere il rinnovo della concessione con decorrenza successiva al giorno già scaduto. In ogni caso il periodo di occupazione senza titolo, non essendo intervenuta l'istanza di rinnovo, non comporta alcuna corresponsione di tariffa da parte del concessionario scaduto.

59.4. In caso di decadenza dalle concessioni per la mancata realizzazione delle opere o, in particolare, per la mancata ultimazione del monumento funebre soggetto a titolo abilitativo edilizio, entro quattro anni dalla data di rilascio del titolo medesimo, sarà rimborsato, al concessionario, soltanto l'onere complessivamente versato all'atto della concessione nella misura del 50% (cinquanta per cento), con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti. Con lo stesso provvedimento con il quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso.

Articolo 60 (estinzione delle concessioni)

Le concessioni si estinguono per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 61 (destinazione dei cadaveri)

61.1. Nel caso di revoca, decadenza, rinuncia o estinzione della concessione, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario.

61.2. La destinazione avviene trascorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione agli interessati.

Articolo 62
(riassegnazione delle sepolture)

A seguito di revoca, di decadenza, di rinuncia, estinzione della concessione, tutte le sepolture rientrano nella disponibilità del Comune, che potrà riassegnarle nel modo seguente:

a) qualora si tratti di sepolture vuote:

 saranno assegnate in concessione, secondo l'ordine di presentazione delle domande; l'assegnatario può rifiutare la concessione della sepoltura in questione, conservando il diritto all'assegnazione di una nuova concessione.

b) qualora si tratti di sepolture con feretri all'interno:

 ➤ ove non sia possibile identificare i diretti parenti dei defunti posti all'interno delle sepolture, queste saranno estumulate d'ufficio e le sepolture saranno assegnate in base a quanto precedentemente disposto;

 ➤ dove non vi siano più eredi diretti dei concessionari, ma la sepoltura sia stata utilizzata, in buona fede e per un periodo minimo di 20 anni da terzi e quindi all'interno vi siano tumulate persone appartenenti alla famiglia di questi, la sepoltura sarà assegnata, previa richiesta, alla famiglia di quest'ultimi allo scopo di sanare una situazione di fatto.

CAPO X IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 63 (Accesso al cimitero)

63.1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale, ove necessaria, e potranno avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

63.2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, per i lavori di ordinaria manutenzione, per le variazioni di carattere ornamentale è sufficiente effettuare una comunicazione all'Ufficio tecnico comunale; è vietato collocare depositi senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

63.3. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 64 (permessi di costruzione di sepolture private)

64.1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e le eventuali varianti essenziali effettuate in corso d'opera, devono essere approvati dall'Ufficio tecnico comunale; nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

64.2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti ai servizi del cimitero; le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

64.3. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 65 (Deposito cauzionale)

65.1. I concessionari di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

65.2. Le autorizzazioni ed i permessi per le opere sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Articolo 66 (recinzione aree e materiale di scavo)

66.1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

66.2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio tecnico.

66.3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 67 (orario di lavoro delle imprese)

67.1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi a secondo gli orari prescritti dall'Ufficio tecnico comunale; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

67.2. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio tecnico comunale; è in ogni caso vietato il lavoro nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio tecnico comunale.

67.3. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

**Articolo 68
(vigilanza)**

68.1. L'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

68.2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO XI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 69 (Obblighi e divieti per il personale del cimitero)

69.1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

69.2. In particolare, il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

69.3. Al personale del cimitero è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

69.4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti previsti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

69.5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 70 (impresa di pompe funebri)

70.1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto.

70.2. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

70.3. In caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le attività di trasporto funebre, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.

CAPO XII NORME TRANSITORIE

Articolo 71 (Registro delle concessioni)

L'Ufficio comunale competente procederà ad un censimento delle concessioni in atto entro un (1) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, curando:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) l'elencazione con tutti gli estremi degli atti di concessione in apposito registro scadenziario delle aree cimiteriali;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni scadute e di quelle non risultanti con atto scritto.

Articolo 72 (Concessioni pregresse)

72.1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

72.2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 73 (tariffe)

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 74 (Norma finale e di rinvio)

74.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore.

74.2. Tutte le disposizioni contenute in altri precedenti regolamenti comunali incompatibili con il presente regolamento cessano di avere applicazione dal giorno della sua entrata in vigore.

TARIFE CONCESSIONI CIMITERIALI IN VIGORE

Loculi

1^ fila dal basso	€	1.900,00
2^ fila dal basso	€	2.470,00
3^ fila dal basso	€	2.470,00
4^ fila dal basso	€	2.200,00
5^ fila dal basso	€	1.900,00

~~Tariffe da praticare alla scadenza trentennale dei loculi situati nel settore E per il rinnovo di altri 30 anni della concessione cimiteriale:~~

1^ fila dal basso	€	910,00
2^ fila dal basso	€	1.220,00
3^ fila dal basso	€	1.220,00
4^ fila dal basso	€	1.060,00
5^ fila dal basso	€	910,00

Nuove cellette ossario

Tariffa unica	€	250,00
---------------	---	--------

Vecchie cellette ossario

Tariffa unica	€	210,00
---------------	---	--------

Giardinetti per inumazioni private

Al mq.	€	1.300,00
--------	---	----------

Aree per tombe di famiglia

Al mq.	€	1.800,00
--------	---	----------

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI IN VIGORE

Inumazione di salma	€	130,00	
Esumazione ordinaria di salma	€	100,00	(esclusa cassetta ossario)
Esumazione straordinaria di salma	€	150,00	(esclusa cassetta ossario)
Chiusura loculo	€	120,00	
Estumulazione ordinaria di salma	€	100,00	(esclusa cassetta ossario)
Estumulazione straordinaria di salma	€	150,00	(esclusa cassetta ossario)
Apertura e chiusura tombe di famiglia	€	18,00	(tariffa oraria)

TARIFE CONCESSIONI CIMITERIALI IN VIGORE
(delibera Giunta comunale n. 48/2013 – tariffe in vigore dal 17 settembre 2014)

Loculi

1^ fila dal basso	€	2.400,00
2^ fila dal basso	€	2.950,00
3^ fila dal basso	€	2.950,00
4^ fila dal basso	€	2.700,00
5^ fila dal basso	€	2.400,00

Nuove cellette ossario
(delibera Giunta comunale n. 125/2014)

Tariffa unica	€	400,00
---------------	---	--------

Vecchie cellette ossario

Tariffa unica	€	210,00
---------------	---	--------

Giardinetti per inumazioni private

Al mq.	€	3.250,00 un posto
--------	---	-------------------

Aree per tombe di famiglia

Al mq.	€	1.800,00
--------	---	----------

Rinnovo dopo scadenza:

Loculi:

1^ fila dal basso	€	1.400,00
2^ fila dal basso	€	1.700,00
3^ fila dal basso	€	1.700,00
4^ fila dal basso	€	1.550,00
5^ fila dal basso	€	1.400,00

Giardinetti:	€	3.250,00 un posto
---------------------	---	-------------------